



Capitolo III

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

4. IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

Come già sottolineato dal Gruppo CRC nei precedenti Rapporti³⁷, l'art. 18 della Costituzione Italiana "riconosce la libertà di associazione a tutti i cittadini", anche se per le persone di minore età intervengono purtroppo altre norme civilistiche del nostro ordinamento che ne ostacolano l'attuazione. Si riconosce infatti il diritto di bambini e adolescenti a **prendere parte** ad associazioni, ma si riscontra la concreta difficoltà nel dare vita e "governare" associazioni formalmente costituite. Nel nostro ordinamento la **capacità giuridica**³⁸ (idoneità di un soggetto alla titolarità di diritti e doveri) si acquista con la nascita e la **capacità di agire**³⁹ (idoneità di un soggetto a compiere validamente da sé atti giuridici che consentano di esercitare o acquisire diritti o di assumere obblighi giuridici) si acquista in via generale con il compimento della maggiore età; da ciò deriva il limite, per i soggetti di minore età, a compiere tutti gli atti inerenti la valida costituzione di un'associazione (si porta ad esempio la partecipazione alla redazione dell'Atto Costitutivo di un'associazione). Per la precisione, questi atti, se compiuti da un minore d'età, non sono nulli, ma annullabili in sede giudiziaria; così come, a norma dell'art. 1425⁴⁰ del Codice Civile, sarebbe annullabile qualsiasi obbligazione contratta in nome e per conto dell'associazione, quale ad esempio la

sottoscrizione di contratti, anche di locazione e per le utenze delle sedi. A tal proposito, si citano, tra gli altri, gli artt. 36⁴¹ e 38⁴² del Codice Civile, che regolano la materia delle associazioni non riconosciute. Anche se non esplicitamente, le norme presuppongono la capacità di agire in capo a coloro che pongono in essere gli atti giuridici in esse disciplinati, pena l'invalidità di tali atti.

Nonostante in astratto sia possibile – ma non verosimile – aderire e "gestire" un'associazione senza assunzione di alcuna obbligazione di carattere patrimoniale, rimane il problema della validità del contratto associativo (Statuto), sia verso gli associati, sia verso i soggetti terzi, quando entrano in campo i minorenni. Inoltre, dagli obblighi previsti dalle due leggi di settore che regolano l'associazionismo di volontariato (L. 266/1991⁴³) e l'associazionismo di promozione sociale (L. 383/2000⁴⁴), per esempio per ciò che concerne la redazione di bilanci, statuti, azioni verso terzi, si evince quanto la capacità di agire sia centrale per creare un'associazione e/o parteciparvi.

Quanto sopra ostacola formalmente la costituzione di associazioni di minorenni – le *Child Led Organization* (CLO)⁴⁵ – di cui

37 2° Rapporto Supplementare su "Diritti civili e Libertà", p. 52 (www.gruppocrc.net/IMG/pdf/4_DIRITTI_CIVILI_LIBERTA_DI_ASSOCIAZIONE.pdf).

38 Art. 1 c.c.: "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".

39 Art. 2 c.c.: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

40 Art. 1425 c.c.: "Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare".

41 Art. 36 c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute: "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione".

42 Art. 38 c.c. - Obbligazioni: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

43 Vd. www.volontariato.org/leggequadro.htm.

44 Vd. www.parlamento.it/leggi/003831.htm.

45 Si ricordano in questo caso il Commento Generale n. 12 (partecipazione), il Commento Generale n. 17 sul diritto al gioco che richiama anche il diritto ad associarsi (www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC-C-GC-17_en.doc) e le Raccomandazioni emerse dai lavori dell'incontro internazionale promosso dal Comitato ONU sui Diritti del 2009 in occasione del 20° anniversario della CRC, in cui si chiede "riconoscimento legale" per le CLO (www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/20th/RecommendationsCRC20.doc).



TIPOLOGIA DI AZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE PER L'ISTAT – 14/17 ANNI	% totale		
	1993	2012	2013
Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	3,3	2,0	1,4
Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	11,7	7,3	8,7
Attività gratuita per associazioni di volontariato	6,4	9,3	9,1
Attività gratuita per associazioni non di volontariato	2,4	3,0	2,7
Soldi versati per un'associazione	7,0	4,0	4,6
Attività gratuita per un sindacato	0,1	0,1	0,1

infatti non si ha traccia in Italia, al di fuori del caso specifico delle associazioni studentesche.

Negli ultimi anni non vi sono state variazioni in merito a questa situazione, anche rispetto alle raccomandazioni del Gruppo CRC.

Si riportano di seguito i dati ISTAT sulla partecipazione sociale nel decennio 1993/2013⁴⁶, che riguardano la fascia 14-17 anni.

Si fa infine breve cenno alle azioni di promozione del volontariato giovanile da parte dei CSV⁴⁷ e di alcuni progetti integrati con EELL⁴⁸, che prevedono anche la promozione della partecipazione di minorenni ad associazioni costituite.

Da una prima raccolta informativa interna alle associazioni del Gruppo CRC⁴⁹, emerge un'evidente differenza di status tra i soci maggiorenni e i soci minorenni, non essendo a questi riconosciuto – tranne in un caso⁵⁰ – il diritto di elettorato attivo e/o passivo⁵¹.

Si rilevano però buone prassi per l'accesso dei minorenni alla vita associativa: coinvolgimento nella programmazione/gestione delle attività; momenti strutturati in cui i minorenni sono

ascoltati e prendono parte alle decisioni ecc. Inoltre è generalmente riconosciuto e facilitato il diritto ad aggregarsi, attraverso *setting* che consentono di sviluppare reti amicali, confrontarsi, decidere in gruppo. Si rileva, infine, la realizzazione da parte di alcune associazioni di focus formativi, per gli adulti, sull'ascolto attivo dei minorenni⁵². Oltre a ciò, ci sono associazioni che definiscono le strategie di partecipazione dei bambini e dei ragazzi come elementi centrali della loro azione educativa⁵³

Si ritiene che questo monitoraggio debba essere approfondito a livello nazionale, per evidenziare le strategie esistenti di promozione del diritto di associazione dei minorenni, sottovalutato in Italia nonostante ricerche e dati dimostrino il suo valore nell'ambito della formazione non formale e nell'acquisizione di *life-skills*⁵⁴

52 Agesci, Arciragazzi, Csi, Uisp inseriscono moduli sul diritto all'ascolto e alla partecipazione, all'interno dei percorsi formativi rivolti ai loro operatori.

53 Agesci e Arciragazzi fanno esplicito riferimento nei loro documenti di programmazione educativa alle metodologie per attivare la partecipazione di bambini e ragazzi all'interno del gruppo (Agesci), o dell'intera associazione, fino ad arrivare alla comunità territoriale e non solo (Arciragazzi).

54 Vd. la ricerca del 2011 "FTP: Forme in Trasformazione della Partecipazione giovanile" (<http://www.cevas.it/partecipazione-giovanile-cittadinanza.html>).

46 Vd. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIPSO-CIALE.

47 Vd. www.csvnet.it; e, a titolo di esempio, le esperienze milanesi su www.ciessevi.org.

48 A titolo di esempio, vd. il progetto milanese "Action!" fra Comune e CSV: www.officinebuone.it.

49 La rilevazione è stata effettuata tramite questionario per individuare le prassi di associazione dei minorenni ovvero il loro coinvolgimento nelle iniziative; il monitoraggio ha valore di testimonianza e non statistico e vi hanno risposto 15 organizzazioni, delle quali solo in 8 sono previsti processi di associazione/coinvolverimento dei minorenni

50 Lo Statuto Arciragazzi garantisce l'elettorato attivo e passivo dei minorenni; in questo secondo caso, i soci adulti possono svolgere azioni di tutoraggio formale, laddove le norme impediscano una responsabilità diretta dei minorenni alla vita associativa.

51 Si precisa che in Agesci la distinzione, anche ai fini dell'elettorato, non è tra soci maggiorenni e minorenni, ma tra "soci adulti" (che svolgono il servizio educativo) e "soci giovani" che sono i bambini, ragazzi e giovani 8-21 anni che stanno vivendo l'esperienza di crescita nello scautismo (cfr. artt. 4, 5 e 6 dello Statuto su www.agesci.org).



Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. All'**Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**, in coordinamento con i **Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza**, di realizzare un monitoraggio *ad hoc* sull'esercizio del diritto di associazione, individuando quelle buone prassi che lo rendono applicabile, anche in collaborazione con le reti e organizzazioni di Terzo Settore e giovanili;
2. Alla **Presidenza del Consiglio**, di considerare nei **Livelli Essenziali** per i minorenni il loro diritto di associazione, al fine di consentire la nascita delle *Child Led Organization*;
3. All'**Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**, di prevedere per il prossimo **Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza** azioni normative e di promozione del diritto di associazione.